


Publicato il 28/04/2017



N. 00608 2017 REG.PROV.CAU.  
N. 01066/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2017, proposto da: Paolo Buscema, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piccione, con domicilio eletto presso lo studio Ignazio Montalbano in Palermo, via Catania, 25;

***contro***

Presidenza Regione Siciliana non costituito in giudizio;

Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana non costituito in giudizio;

Comune di Monterosso Almo (RG) non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Vincenzo Raitano non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del Decreto n. 541/GAB del 12.04.2017 emesso dal Presidente della Regione Siciliana, trasmesso con nota 6313 del 13 aprile 2017, nella parte in cui è stato

decretato lo scioglimento del Consiglio comunale contestualmente alla “decadenza del Sindaco e della Giunta del medesimo comune”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento al primo presupposto, consequenziale, comunque connesso, e segnatamente della Proposta - non altrimenti nota al ricorrente - dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica alla quale è fatto riferimento nel Decreto sopra impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente, sindaco del Comune di Monterosso Almo, è stato dichiarato decaduto, unitamente alla Giunta municipale, con l'impugnato Decreto Presidenziale n. 541/GAB del 12.04.2017, in conseguenza del contemporaneo scioglimento del Consiglio comunale per mancata approvazione, nei termini assegnati, del rendiconto di gestione; e ciò in applicazione, tra l'altro, dell'art. 2 della L.Reg. sic. n. 6 del 29.03.2017;

Premesso, altresì, che l'art. 5, comma 1, L. Reg. sic. 11 agosto 2016 n. 17, recante *"Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunali e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori"*, ha modificato l'art. 11 (*"Cessazione dalle cariche"*) della L. Reg. sic. n. 35/1997, nel senso che *"la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa (tra cui la mancata approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto; NdiR) comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario"*, estendendo a detti organi la decadenza originariamente prevista per il solo consiglio comunale;

- che nel comma 2 del predetto art. 5 era stabilito che *"2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi"*

*comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

- che le norme della L.Reg.sic. n.17/2016, per effetto della successiva disposizione dichiaratamente interpretativa di cui all'art. 2 ("*Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali*") della L.Reg.sic. n. 6/2017, sono divenute immediatamente applicabili con conseguente decadenza del sindaco e della giunta in tutte le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per qualunque causa tra cui, appunto, anche la mancata approvazione della dichiarazione di dissesto;

Considerato che parte ricorrente pone all'attenzione di questo T.A.R. una complessa questione esegetica anche in termini di compatibilità\incompatibilità costituzionale del citato art. 2 L.Reg. sic. n. 6/2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017, nella parte in cui ha disposto che "*Il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (già modificato dall'art. 5. della L. Reg. sic. 11 agosto 2016, n. 17) “si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17”;*

- che la questione – come riconosce lo stesso ricorrente - è stata già oggetto di specifico parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a.) n. 280 del 11/04/2017, in cui si afferma il principio che, alla luce della testuale formulazione dell'art. 2 della richiamata L.Reg. sic. n. 6/2017 (che si qualifica di interpretazione autentica e quindi con effetti retroattivi), "*è dovere della Presidenza della Regione disporre la decadenza dei Sindaci dei Comuni i cui consigli comunali siano stati già sciolti, nonché, per i Comuni i cui consigli comunali debbano essere sciolti, disporre contestualmente la decadenza dei relativi Sindaci*";

- che, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il quadro normativo in questione potrebbe anche interpretarsi in modo diverso e comunque, nell'esegesi fornita, al momento, dal C.g.a. nel precitato parere n. 280/2017, le "*questioni di costituzionalità nei confronti dell'art. 2, l.r. n. 6/2017, ... sembrano prima facie non manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di norme di*

*interpretazione autentica e di norme retroattive, e dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell'azione amministrativa*” (cfr. parere cit.), tanto da suggerirsi alla stessa Presidenza della Regione di valutare di costituirsi, nei prevedibili prossimi giudizi, *“ad adiuvandum anziché in resistenza, o semplicemente rimettendosi alla decisione del giudice”*;

Ritenuto che effettivamente il C.g.a., pur esprimendosi in sede consultiva e non giurisdizionale, ha tuttavia deliberato, di fatto e nei termini predetti, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L. Reg. sic. n. 6/2017 cit. [questione ora sollevata, nel ricorso in esame, per contrasto della norma, autodichiaratasi interpretativa-retroattiva, con i principi della materia e dunque con i principi della Carta costituzionale, nonché del principio di ragionevolezza;

Considerato che una eventuale conforme deliberazione in sede giurisdizionale di detta questione di incostituzionalità non può che essere rinviata al momento dell'esame collegiale dell'incidente cautelare;

Ritenuto sussistente il palese pregiudizio a carico del ricorrente ed in particolare del *munus* pubblico di cui lo stesso risulta investito (seppure ancora per poco tempo, ossia fino al rinnovo degli Organi comunali nella ormai imminente tornata elettorale del 2017) per effetto della volontà espressa dal corpo elettorale popolare nelle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, ossia mediante l'espressione della massima forma di sovranità democratica, costituzionalmente garantita;

Considerato, peraltro, che, alla stregua di quanto emerge da citato parere del C.g.a., lo stesso Presidente della Regione siciliana, che ha emanato l'impugnato Decreto n. 542/Gab del 12/04/2017 di decadenza del ricorrente, ha ritenuto (nella richiesta del citato atto consultivo del C.g.a.) che l'art. 2, 1.r. n. 6/2017 sia affetto da incostituzionalità per i profili considerati, tanto da postularne addirittura la possibile *“disapplicazione”* in sede amministrativa;

- che, pertanto, la posizione sostanziale espressa, in sede consultiva, dall'Amministrazione regionale oggi intimata, appare essere in sintonia, ossia “ad

adiuvandum”, rispetto alla posizione difensiva assunta dal ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare interinale di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale, al cui fine fissa la Camera di consiglio del 18 maggio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 28 aprile 2017.

**Il Presidente**  
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO